



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 34 – 9 DICEMBRE 2020**

Riunione del giorno 2 dicembre 2020

**27.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

**- Sig. Carlo BONIFAZI**

**C/o Avv. Maria Laura Guardamagna**

E-mail pec: [maria.guardamagna@milano.pecavvocati.it](mailto:maria.guardamagna@milano.pecavvocati.it)"

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente

a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 07.20.21 ricevuto in data 27 ottobre 2020, in relazione al capo di incolpazione come in appresso contestato nei confronti di:

- Sig. **Carlo Bonifazi** per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV ed 1, 74, 75 e 78 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver rilasciato tramite il social network Facebook, sulla pagina dell'AIBVC, dichiarazioni lesive della dignità, del decoro e del prestigio della FIPAV.

oooooooooooooooo

All'udienza di discussione in modalità videoconferenza risultavano collegati il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli ed il sig. Carlo Bonifazi assistito dall'Avv. Maria Laura Guardamagna.

Il sostituto procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

La difesa del Bonifazi, nel riportarsi alla memoria depositata, insisteva per l'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata nei propri scritti difensivi e comunque per il non luogo a procedere nei confronti dell'incolpato; in subordine chiedeva di valutare il



comportamento collaborativo tenuto dall'atleta che aveva prontamente rimosso il post pubblicato e per questo valutare una minima sanzione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare relativa alla nullità del capo di incolpazione formulato dalla procura non può essere accolta; la difesa eccepiva di aver dovuto fare un "*esercizio di ermeneutica, per ricondurre le allegazioni accusatorie ad un'eventuale condotta illecita del proprio assistito*". Precisava come l'atto di deferimento si basasse su una serie di dichiarazioni non presenti sulla pagina Facebook di Carlo Bonifazi e, comunque, non riconducibili all'Atleta poiché si trattava di estratti Facebook privi di data e riconducibili ad altri soggetti; rilevava quindi come l'unico documento riferibile all'incolpato era quello del 6 Agosto 2020 pubblicato sulla pagina facebook di quest'ultimo.

Sul punto il Tribunale, seppure il capo di incolpazione indichi una pubblicazione del Bonifazi sulla pagina facebook della AIBVC che invece si riferiva certamente a "screenshoot" di altre pubblicazioni ben più offensive ma di altri soggetti, ritiene che il fatto non ha leso la difesa che ha potuto individuare il riferimento al fatto lesivo nel post del 6 Agosto 2020 a firma Bonifazi e per il quale ha potuto articolare ampiamente la difesa.

Nel merito l'Avv. Guardamagna si duole del capo dell'accusa poiché il post a firma Bonifazi non conterrebbe "*alcun epiteto, imprecazione o commento negativo nei confronti della Federazione*".

Non è certo questa l'incolpazione che invece riguarda le dichiarazioni lesive del decoro, del prestigio e della dignità della FIPAV. Orbene nel post del 6 Agosto 2020 si trova scritto:

*"Meritiamo molto di più del classico contentino che ogni anno ci viene proposto da una Federazione che non tutela e non ha mai tutelato il nostro magnifico sport. Noi esistiamo, siamo persone fisiche che si allenano in pausa pranzo o dopo 8/9 ore di lavoro e credo sia doveroso darci la considerazione che ci spetta! Non chiediamo nient'altro che rispetto per quello che siamo, facciamo e rappresentiamo in giro per l'Italia e molto spesso per il mondo"*

Poiché per quanto previsto all'art. 2 dello Statuto la Federazione Pallavolo ha come scopi istituzionali "*la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley nonché lo sviluppo dell'attività*



*agonistica, la preparazione degli atleti*”, tacciare l’Istituzione di non rispettare né tutelare i componenti dell’associazione, è sicuramente un’azione che lede la dignità dell’organismo di cui l’incolpato fa parte.

Della lesività di quanto scritto si è reso conto lo stesso incolpato che si è premurato di rimuovere, poco dopo la pubblicazione, il post.

Il comportamento dell’atleta è pertanto disciplinarmente rilevante ed è meritevole di sanzione anche se, nell’applicazione della stessa va tenuto conto del comportamento processuale tenuto dall’incolpato e della circostanza che il Bonifazi ha immediatamente rimosso il post.

### PQM

Visto l’art. 78 Regolamento giurisdizionale

Il Tribunale Federale delibera di sospendere il tesserato Bonifazi Carlo da ogni attività federale per giorni 15 (quindici).

Roma, 3 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione All’Albo 9 dicembre 2020